



COMUNE DI MOZZECANE

Provincia di Verona

REGOLAMENTO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05.02.2019

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Forme di gestione

Art. 3 – Responsabile di iscrizione del debito a riscossione coattiva

Art. 4 – Oneri a carico del debitore

Art. 5 – Rateazione del pagamento

Art. 6 – Rimborso delle somme indebitamente versate

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le attività inerenti alla gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune, in esecuzione dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche. Esso regola, quindi, le attività di recupero mediante riscossione coattiva nelle ipotesi in cui abbiano avuto esito negativo le precedenti procedure di riscossione.

Art. 2 – Forme di gestione

Ai sensi dell'articolo 52, comma 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, la riscossione coattiva delle entrate del Comune può essere effettuata in proprio oppure essere affidata dalla stessa ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche. In tali casi la riscossione viene effettuata con la procedura dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, in quanto compatibili. La riscossione coattiva può anche essere affidata all'Agente nazionale della riscossione. In tal caso la riscossione avviene mediante ruolo, ai sensi dei D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche, e 13 aprile 1999, n. 112, e successive modifiche.

Art. 3 – Responsabile di iscrizione del debito a riscossione coattiva

1. Il Responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell'approvazione della lista di carico (elenco dei debitori contenente i dati anagrafici ed identificativi del debito) da trasmettere al Concessionario della riscossione (di seguito Concessionario) è il Funzionario Responsabile dell'Ufficio comunale di competenza dell'Entrata.
2. Il Responsabile del procedimento di iscrizione/riscossione può valutare l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità, alla consistenza patrimoniale del debitore e all'economicità dell'azione da intraprendere.

Art. 4 – Oneri a carico del debitore

Il Concessionario pone in carico al contribuente e trattiene in caso di riscossione, oltre al debito dovuto:

- le spese correlate alla notifica dell'ingiunzione fiscale e degli altri atti della riscossione ai sensi del Decreto Ministeriale 12/12/2012;
- le spese per le procedure esecutive e cautelari nella misura di cui al Decreto Ministeriale 21/11/2000 e ss.mm.ii. o altro decreto emanato ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 112/1999 in vigore nell'anno di esperimento della procedura.

Art. 5 – Rateazione del pagamento

1. Il contribuente può presentare istanza di rateazione al Concessionario entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, dichiarando la temporanea difficoltà ad adempiere. La modulistica necessaria è predisposta dal Concessionario, che comunicherà al debitore, per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di rateazione, l'accettazione, con l'allegato piano di rateazione, o il diniego della rateizzazione.
2. L'importo minimo di ciascuna rata di pagamento è pari ad € 50,00. Il numero massimo di rate mensili concedibili è di 12 rate per debiti di ammontare fino ad € 5.000,00, di 18 rate per somme superiori ad € 5.000,01. Su ogni rata verranno applicati gli interessi nella misura pari al tasso legale.
3. Sulla prima rata sono applicati tutti gli oneri dovuti, comprese le spese di notifica e le spese per eventuali procedure esecutive e cautelari già avviate.
4. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. La prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del provvedimento di concessione della rateazione.
5. In caso di mancato pagamento di massimo due rate mensili, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della dilazione con la conseguente continuazione delle procedure di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.

Art. 6 – Rimborso delle somme indebitamente versate

Il debitore può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore, a tutti gli effetti di legge, il 1° gennaio 2019 e trova applicazione anche per tutte le ingiunzioni di pagamento notificate nel corso dell'anno 2018, per le quali potrebbero essere scaduti i termini per presentare l'istanza di rateazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.